

Circolare N.10/2021

Oggetto: Temporary Framework

Il 19 marzo 2020 la Commissione UE ha adottato la Comunicazione COM (2020) 1863 final *“Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak”*: **un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all’economia** nel contesto della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

L’obiettivo è stato quello di sopperire alle carenze di liquidità da parte delle imprese consentendo agli Stati Membri di adottare misure di sostegno derogatorie. Nell’ambito di questo “quadro temporaneo” è quindi data la possibilità agli stati membri di concedere degli aiuti in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera B) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ossia le somme erogate non andranno a cumularsi con il de minimis ne dovranno rispettare i limiti imposti dal de minimis. Per meglio precisare, quindi, tali aiuti potranno essere combinati con aiuti “de minimis” fino a 200.000 € per impresa (fino a 30.000 € per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25.000 € per impresa operante nel settore agricolo) nell’arco di tre esercizi finanziari, purché vengano rispettati i requisiti delle relative norme “de minimis”.

Il *Temporary Framework* è stato emendato 5 volte; da ultimo, la modifica del 28 gennaio 2021, con la quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 tutte le misure previste nel quadro temporaneo, comprese quelle di ricapitalizzazione.

Oltre a prorogare fino alla fine dell’anno la validità delle misure, la Commissione UE ha modificato il quadro temporaneo elevando i massimali per gli aiuti di importo limitato per impresa nel seguente modo:

- 225.000 € per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 €)
- 270.000 € per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (precedentemente 120.000 €)
- 1.800.000 € per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800.000 €)

Ciò si traduce nella possibilità per molte aziende di utilizzare eventuali contributi fuori plafond, trasformandoli di fatto in liquidità, senza dovervi rinunciare, rimborsarli o pagare sanzioni.